

salumi e altri maggiori delle agenzie stesse non compresi in zone affidate a viaggianti.

La misura di tale extra provvigione può essere fissata nell'1% del premio di primo anno per ogni 50 centesimi di aumento nel costo della benzina eccedente il prezzo base di L. 2 al litro, trascurando le frazioni di prezzo inferiori a L. 0,25 oppure conteggiando a L. 0,50 quelle superiori.

Attualmente, ad esempio, essendo il prezzo della benzina di oltre L. 5,75 al litro, la extra provvigione verrebbe liquidata in ragione del 1% del premio di primo anno. E poiché il provvedimento ha carattere transitorio, si disporrà che esso sia riveduto trimestralmente per adeguarlo alla eventuale diversa situazione in atto alla fine di ciascun trimestre, mentre speciali cautele saranno adottate per impedire che passi per produzione in zona quella acquisita nei capoluoghi.

Il gettito della produzione nel 1936 può essere preveduto complessivamente in un miliardo e mezzo o poco più, come si è avuto all'incirca negli esercizi scorsi. Dato lo sviluppo delle forme popolari e collettive, si ritiene che almeno la metà della produzione sarà data da queste forme; restano 750 milioni di ordinarie. Di questi oltre la metà